

RACCOMANDATA

23/08/2000

032886

6

Alle Imprese di Assicurazioni
esercenti il ramo vita
LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici
e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministro dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza n. 70
00186 ROMA

CIRCOLARE N. 416/S del 23/08/2000

Oggetto: revisione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche ai sensi degli artt. 14 e 38 del d. lgs. 174/95.

1. Con la circolare dell'8 febbraio 1996 n. 267 questo Istituto ha disciplinato, ai sensi degli artt. 14 e 38 del d.lgs. 174/95, i contenuti, le modalità ed i termini di trasmissione delle comunicazioni relative alle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche dei prodotti di cui al punto A) dell'allegato I al predetto decreto.

L'analisi delle comunicazioni pervenute e gli sviluppi in atto nel mercato assicurativo hanno fatto emergere l'esigenza di aggiornare la procedura di trasmissione dei dati, prevedendo, oltre alla trasmissione delle schede sottoscritte dall'attuario incaricato secondo gli schemi allegati alla citata circolare, anche l'invio delle informazioni mediante supporti informatici.

Per ciascun prodotto tariffario deve pertanto essere trasmessa, unitamente alla scheda relativa alla comunicazione sistematica, la corrispondente registrazione informatica secondo il tracciato record di cui all'allegato 1.

2. Per la compilazione delle schede cartacee si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 267. In questa sede, tuttavia, si ritiene utile fornire alcune indicazioni per la compilazione delle predette schede, allo scopo di chiarire il contenuto di talune informazioni richieste.

In particolare si precisa quanto segue:

- a) l'analiticità e la completezza relative alla definizione del prodotto ed alla descrizione della copertura assicurativa devono essere tali da consentire un'adeguata comprensione delle caratteristiche fondamentali della copertura medesima;
- b) nella tabella inserita al punto 3.2. dell'allegato 1 devono essere riportate, qualora significative, almeno tre rappresentazioni sintetiche del caricamento totale per livelli di premio. In particolare, i tassi di premio puro devono essere indicati con tre cifre decimali (in percentuale per i prodotti di rendita e per mille per le forme assicurative di capitale).
Gli importi di premio indicati, espressi in lire od in euro, devono essere al netto delle imposte e di eventuali accessori e comprensivi dell'effetto di eventuali riduzioni.
Il caricamento sul premio deve essere indicato come aliquota percentuale ottenuta rapportando l'importo del caricamento totale, comprensivo di eventuali cifre fisse ed al netto di eventuali sconti sui premi, al premio pagato dal contraente al netto delle imposte e di eventuali accessori;
- c) la descrizione della modalità di partecipazione agli utili diversa da quella delle polizze rivalutabili deve essere sufficientemente analitica, in modo tale da consentire un'adeguata comprensione dei meccanismi di adeguamento delle prestazioni;
- d) la tabella prevista al punto 6.1 dell'allegato 1 e l'analoga tabella riportata al punto 4.1 dell'allegato 2 devono fornire un'indicazione della misura percentuale delle spese ricorrenti rispetto ai vari livelli di premio così come definiti al precedente punto b).

3. La registrazione informatica dei prodotti è articolata in tre archivi:

- A. PRODOTTI: elementi che caratterizzano il prodotto;
- B. ATTIVITA': informativa sugli attivi a cui è legata la variabilità delle prestazioni;
- C. BASI TECNICHE: basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, adottate per il calcolo del premio.

Ciascun prodotto, rappresenti esso un nuovo prodotto o una modifica ad un prodotto preesistente, è identificato a livello informatico da un codice numerico progressivo univoco per ciascuna compagnia, secondo le modalità indicate nell'allegato 1.

In particolare, per i prodotti di cui agli artt. 23, comma 5 (contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo) e 30 commi 1 e 2 (contratti con prestazioni collegate a fondi di investimento o ad indici azionari o ad altri valori di riferimento) del d.lgs. 174/95 lo stesso codice attribuito nell'anagrafica dei prodotti deve essere utilizzato anche per la comunicazione delle attività a copertura delle riserve tecniche, secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP n 358/D del 15 gennaio 1999, e per ogni altra eventuale comunicazione ad essi relativa.

Il primo file -PRODOTTI- si suddivide in tre sezioni:

- la prima sezione è volta ad individuare alcune caratteristiche principali del prodotto quali, tra l'altro, il ramo di attività e la forma tariffaria;

- la seconda sezione, relativa ai dati sui caricamenti, riporta una rappresentazione sintetica dell'incidenza del caricamento sul premio periodico o unico pagato dal contraente al netto delle imposte e di eventuali accessori. La misura indicata va calcolata con riferimento ad ipotesi di età, durata e livello di premio riconducibili ad una "polizza tipo" identificata sulla base dell'esperienza di ciascuna impresa su tipologie tariffarie similari;
- la terza sezione, relativa ai tassi garantiti ed ai tassi tecnici, contiene informazioni sulla misura delle garanzie minime offerte dall'impresa e sui tassi utilizzati per la determinazione del premio.

Il secondo file –ATTIVITA’ - riporta l’informativa in ordine alla modalità di variazione delle somme assicurate nel corso della durata contrattuale fornendo specifiche sugli attivi di riferimento.

Il terzo file -BASI TECNICHE- contiene l'individuazione delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, mediante assegnazione di un codice univoco ad ognuna di esse.

Nell'allegato 6 alla presente circolare è riportato un elenco delle basi tecniche già codificate da questo Istituto. Nell'ipotesi in cui per un prodotto si faccia ricorso a basi tecniche non ancora codificate, le società dovranno fare richiesta preventiva di assegnazione dei relativi codici all'ISVAP, Servizio Assicurazione persone – Sezione attuariale vita.

Nel caso in cui vengano utilizzate, per la prima volta, basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, non rientranti tra quelle elaborate dall'ISTAT, le imprese dovranno integrare la comunicazione allegando copia delle stesse e trasmettere a questo Istituto le predette basi anche sotto forma di file, in formato "ASCII" utilizzando il carattere ";" come delimitatore di colonna, via e-mail (all'indirizzo "sez.informatica.03@isvap.it") o in alternativa su supporto magnetico.

4. Come già previsto dalla circolare n.267, anche nel caso di modifica parziale di un prodotto preesistente e nell'ipotesi di comunicazione di prodotti collettivi ottenuti dall'applicazione di condizioni migliorative sui corrispondenti prodotti base individuali, le comunicazioni sistematiche devono contenere tutte le informazioni richieste, sia su documentazione cartacea che su supporto informatico. Tuttavia, qualora la modifica parziale riguardi l'attivo sottostante, mentre la registrazione informatica deve essere completa, su supporto cartaceo se ne può dare notizia in maniera sintetica, indicando la sola variazione intervenuta e specificando la tariffa di riferimento.

Resta inoltre fermo che, limitatamente alle singole convenzioni per le quali le imprese concordano particolari sconti rispetto alle tariffe di riferimento comunicate in precedenza a questo Istituto, deve essere trasmessa trimestralmente una relazione, sottoscritta dall'attuario incaricato, nella quale è riportato l'elenco delle predette convenzioni con l'evidenza, per ciascuna di esse, della soluzione adottata nonché delle motivazioni che hanno reso possibile l'applicazione dello sconto.

----°----

Le imprese sono tenute a conformarsi alle disposizioni della presente circolare entro il 1 novembre 2000.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)